

# IL PERCORSO STORICO APPRODATO ALL'ART. 9 DELLA COSTITUZIONE

Come si è arrivati a tutelare patrimonio storico e artistico, paesaggio (e come si rischia di lasciarlo sperperare).

Da una lezione di Salvatore Settis\*  
(trascritta da Renza Bertuzzi)

[...]Se vogliamo capire come mai si è arrivati a tutelare il patrimonio storico artistico e il paesaggio dobbiamo inizialmente disaccoppiare queste due cose, perché la tutela del patrimonio è molto più antica della tutela del paesaggio e comunque hanno marciato separatamente per molto tempo.

**Tutelare il patrimonio storico artistico, tutelare il paesaggio, è tutt'altro che ovvio, tutelarlo in Costituzione è meno ovvio che mai.** Nella Costituzione più antica del mondo fra quelle in vigore, cioè quella degli Stati Uniti, non c'è nulla di simile.

**Le Costituzioni di grande importanza e di grande rilievo, per esempio quella francese o tante altre, non hanno nulla di simile.** Per moltissimo tempo, per secoli, per mille anni, quindi negli ultimi mille anni, per non parlare di quello che avveniva prima, da nessuna parte nel regno d'Inghilterra, nell'impero Russo o nell'impero Ottomano, a nessuno veniva in mente di tutelare il patrimonio archeologico, il patrimonio storico artistico, meno che mai il paesaggio.

Questa storia è una storia molto complessa ma è bene ricordare che **comincia in Italia, dove iniziarono a sorgere delle norme a tutela prima del patrimonio storico artistico poi del paesaggio** in due percorsi diversi. In Italia si comincia col patrimonio archeologico perché qui ce n'è tanto e perché, in particolare a Roma, ce n'è tantissimo. Non c'è un centro archeologico al mondo che abbia un'intensità patrimoniale così forte. Intensità patrimoniale presente soprattutto nella Roma antica che, nel secondo/ terzo secolo raggiunse forse un milione e mezzo di abitanti o forse due senza contare gli schiavi.

Poi da metropoli, divenne un paesello di 10.000 abitanti accampati nelle rovine della città antica. Quello che restava di mille anni non serviva molto: tutte le statue di bronzo venivano fuse e trasformate in monete, armi, utensili eccetera; le statue di marmo venivano bruciate per farne calce quindi sono state bruciate anche le opere che oggi avrebbero dei prezzi di mercato strepitosi (ma ne avrebbero avuti anche nell'antichità stessa).

Non c'è stato nessun interesse per le rovine, solo da un certo momento in poi, forse databile al principio del Quattrocento, queste antichità abbandonate nelle rovine diventano improvvisamente significative.

Erano di nessuno e diventavano di chi voleva andare a prenderle.

Coloro che abitavano a Roma, cominciarono a costruirsi delle piccole collezioni. Non si trattava solo di cardinali o di grandi notabili, ma anche farmacisti, notai, mercanti di bestiame e nel giro di pochi decenni diventò di moda. Quando

i Papi ritornarono da Avignone, cominciarono ad arrivare ambasciatori, sovrani, personaggi di varia importanza, i quali venivano anche per studiare le epigrafi e i manoscritti della biblioteca Vaticana e di altre biblioteche. Anche questi scoprirono il fenomeno del collezionismo dell'antichità (che è un fenomeno contagioso, come vediamo anche oggi) e cercarono entrare in questo mercato. A questo punto, i papi cominciarono a difendersi.

**Ecco quindi che le prime norme al mondo di tutela degli elementi patrimoniali sono dei decreti pontifici. Da ricordare Pio II che emanò testi molto articolati.** Una serie di editti dei Papi con diverse norme: da lì parte un percorso per cui tutte le città, tutti gli stati italiani anche quelli che sono fuori dello Stato Pontificio e che non ricadono sotto la sovranità del Papa, seguono quella impostazione.

Se dopo il Quattrocento si sceglie una data come il 1750 o 1780 si vede che queste norme di tutela del patrimonio sono molto simili praticamente in tutta Italia.

Il Granducato di Toscana, il Regno di Napoli - dove intanto sono cominciati gli scavi di Ercolano e di Pompei, e altri scavi un po' da tutte le parti, specialmente in Sicilia - dal Ducato di Modena alla Repubblica di Venezia agli Stati pontifici tutti emanano norme che si assomigliano anche perché sono formulate **sulla base di un antefatto grandioso che è quello del diritto romano continuamente riscoperto.**

Da qui nascono tutte le regole di tutela nel mondo in quasi tutti gli stati, in tutti i paesi dell'America Latina soprattutto dove ci sono culture precolombiane, scavi ufficiali e scavi clandestini, il cui remoto modello viene sempre dall'Italia. Basti ricordare che quando la Grecia conquista l'indipendenza dall'impero Ottomano, negli anni Venti dell'Ottocento c'è bisogno di qualcosa per frenare "la fuga" delle antichità come dimostrano i marmi del Partenone. **La prima legge di tutela della Grecia è una traduzione in neo greco dell'editto del Cardinal Pacca 1819/1820 che raggruppa tutti gli editti di tutela**

La lezione è stata tenuta dal professor Salvatore Settis il 3 maggio c.a. per la **Scuola internazionale cosmopolita**, ideata dal professor Piero Bevilacqua. Una serie di lezioni sui temi più importanti della nostra epoca, svolte dagli esperti più autorevoli in ogni campo. Iscrizione e lezioni sono senza alcun costo. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLdX-V3HTqocZkF0H-Voit6j3wflLoS3I-gPe>

La versione completa si può seguire in gildatv <https://www.youtube.com/watch?v=EWS4QMNG-s9M>

dello Stato Pontificio.

Poi l'Italia si unifica: il Granducato di Toscana, i granducati di Modena Parma, e Lucca il Regno delle Due Sicilie, gli stati pontifici, prima senza Roma e il Lazio, poi con Roma e il Lazio diventano gradualmente parte di uno stato unico. Questa grande storia, nata da uno sfondo giuridico comune, non trovò un accordo perché lo Stato principale nel processo di unificazione, il Regno di Sardegna, non condivise quei principi. I vari stati non riescono a mettersi d'accordo: prolungano, prorogano in questo specifico settore le leggi dei singoli stati preunitari con quella conseguenza che anche oggi rischiamo.

Mentre l'Italia è unita, mentre il re si trasferisce nel Quirinale e il Parlamento si trasferisce prima a Firenze e poi a Roma, in Toscana restano in vigore le leggi del Granducato, per quello che riguarda la tutela del patrimonio archeologico artistico eccetera, a Modena le leggi del Ducato, a Roma quelle del Papa, nelle Due Sicilie quelle dei re Borbone

D'altronde nello Statuto Albertino 1848, rimasto nominalmente in vigore fino al 1948, **ci sono articoli appositi dove si dà assoluta priorità alla proprietà privata.**

Qui si tocca un punto molto importante: tutelare il patrimonio con leggi pubbliche vuol dire considerarlo, almeno in parte, qualcosa che appartiene alla comunità e quindi sottrarlo ai vincoli della proprietà privata. Se la norma autorizza il privato a fare tutto ciò che vuole anche a bruciare le statue di marmo per farne calce come era stato per secoli.

Questa situazione dura molto a lungo **perché la prima vera legge di tutela del patrimonio storico artistico e archeologico in Italia è datata dal 1909.** È stato faticoso arrivarci perché i mercanti, anche i grossi collezionisti e in particolare le grandi famiglie principesche, soprattutto quelle di Roma, preferivano mantenere la proprietà piena per poterla vendere come volevano. Fino al 1909, bastava trasferire reperti preziosi da Roma o Napoli a Torino, dove non c'erano divieti di leggi, e da lì esportarli. **Negli inventari di alcuni musei le etichette hanno un numero che indica l'anno di accessione di un certo oggetto, in quegli anni in la maggior parte del patrimonio italiano, che si trova nei musei all'estero, si è disperso.**

Questa era la situazione e oggi è il rischio che corriamo. In un recente convegno al Ministero a cui ho partecipato sono state espresse due posizioni: una cui si sosteneva che bisogna adeguarsi all'Europa perché c'è il mercato comune e quindi modificare le leggi troppo restrittive che ci sono in Italia; l'altra, che ho rappresentato io in un intervento, è che bisogna conservare le leggi italiane restrittive se si vuole salvaguardare il patrimonio.



Nel 1909 dunque si fa una prima legge della tutela, dopo quella del 1902, legge Rava, molto debole.

In quella prima legge c'era un solo articolo che riguardava il paesaggio, passa alla Camera ma viene bocciato al Senato. Il Senato di allora era un Senato non elettivo ma di nomina regia, dove si entrava per censo e anche i grandi proprietari terrieri, i grandi latifondisti, siciliani o romani, i grandi principi erano presenti e un principe, credo Odесcalchi, disse in Parlamento "io non conosco nessun paesaggio conosco solo proprietà fondiaria, il paesaggio non so cos'è"

E con questo argomento "meraviglioso" la tutela del paesaggio fu cassata dalla legge del 1909.

**Tuttavia, con un percorso molto complesso, si arrivò nel 1922 alla prima legge di tutela del paesaggio grazie al ministro della Pubblica Istruzione Benedetto Croce. La prima legge, del paesaggio è del 1922, pochi mesi prima dell'avvento del Fascismo. [...]**

\*Libera trascrizione di parte di una lezione, tenuta dal professor Settis, per la Scuola internazionale cosmopolita del professor Piero Bevilacqua, non rivista dall'autore, per cui eventuali errori e imprecisioni sono da imputare alla curatrice...



## SALVATORE SETTIS

archeologo e storico dell'arte, ha diretto il Getty Research Institute di Los Angeles e la Normale di Pisa. È presidente del Consiglio scientifico del Louvre. Accademico dei Lincei, ha avuto due lauree honoris causa in giurisprudenza (Padova e Roma 2). Collabora con «la Repubblica», «Il Sole 24 Ore» e «l'Espresso». Tra i suoi libri pubblicati per Einaudi ricordiamo *Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale* (2002), *Futuro del 'classico'* (2004), *Paesaggio Costituzione cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile* (2010, 2012 e 2019), *Azione popolare. Cittadini per il bene comune* (2012), *Costituzione incompiuta. Arte paesaggio ambiente* (2013, con A. Leone, P. Maddalena e T. Montanari), *Se Venezia muore* (2014), *Costituzione!* (2016) e *Architettura e democrazia* (2017).